

*Regione Siciliana***ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE  
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Servizio 9 "II.PP.A.B."**Prot. n. **10295**Data **15/03/2021**

Rif.:

**OGGETTO:** Adempimenti a carico delle IPAB in materia di prevenzione della corruzione e trasparenzaPUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE E TRASMESSA A MEZZO PECA Tutte le II.PP.A.B. della Regione Siciliana  
LORO SEDI

Alle IPAB siciliane si applica l'art. 1, comma 34, della legge 190/2012 dettante disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, trattandosi di enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, gestionale, finanziaria ed amministrativa.

In quanto tenuti all'osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, detti enti rientrano tra i destinatari del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ed essendo sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, commi 3 e 4, compete a questo Dipartimento la verifica attinente il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle IPAB.

L'esercizio di tale competenza costituisce oggetto della misura del punto 6.4 del PTPCT 2020 – 2022 *“Misura 17 - Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPCT o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001”*

Con riferimento all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società partecipate e degli enti controllati o vigilati dalla Regione, il responsabile per la prevenzione della corruzione ha sottolineato che ciascuno di tali soggetti è tenuto a nominare un *proprio responsabile per la prevenzione della corruzione* e a dotarsi di un *piano triennale*.

In ordine al monitoraggio per la verifica dell'attuazione da parte delle IPAB delle misure anticorruzione di cui al PTPCT 2020-2022, con nota prot. n. 32526 del 26/10/2020 è stato richiesto agli enti di compilare una scheda contenente un questionario di rilevazione da restituire a questo ufficio debitamente compilata e siglata dal responsabile della struttura.

Poiché non tutte le IPAB hanno riscontrato la succitata richiesta, si ammoniscono gli enti inadempienti a provvedere tempestivamente, procedendo, altrimenti, questo ufficio ad effettuare la dovuta segnalazione all'ANAC.

Dai riscontri pervenuti, tuttavia, si evince che non tutti gli adempimenti richiamati nella scheda di rilevazione sono stati espletati o posti in essere nel modo corretto.

In primo luogo, per alcuni enti non risulta confermata la nomina del *responsabile per la prevenzione della corruzione* (che nel caso di totale assenza di personale può coincidere con la figura di un componente del CDA o con il commissario straordinario in caso di ente commissariato), né l'acquisizione dal sito "*Amministrazione trasparente*" della Regione Siciliana del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)*, o l'adozione di alcune importanti misure ivi previste (ad es. il piano triennale di rotazione del personale).

Altre criticità riscontrate afferiscono agli obblighi in materia di trasparenza. Difatti, dal monitoraggio effettuato, alcuni enti risultano, ancora oggi, sprovvisti di riferimenti telefonici, di indirizzi di posta elettronica ordinaria (mail) o certificata (pec), nonché del sito internet istituzionale.

Come disposto dall'art. 48 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), modificato dall'art. 34 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ogni Pubblica Amministrazione o ente pubblico ha l'obbligo di creare una casella di posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 per ogni registro di protocollo e comunicare ciascun indirizzo all'AgID (Agenzia per l'Italia digitale). La PEC è il presupposto indispensabile l'attivazione del domicilio digitale previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo il cui utilizzo è obbligatorio per determinati atti. L'obbligo della PEC comporta anche l'obbligo per gli enti di dotare di firma elettronica qualificata il rappresentante legale ed il responsabile amministrativo.

Nei loro siti web istituzionali le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, devono inserire una apposita sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", contenente una struttura prevista dall'allegato A del medesimo decreto.

Inoltre, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici, sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti.

Con riguardo ai superiori obblighi si è riscontrato nel caso di alcune IPAB il mancato inserimento nei siti web istituzionali della sezione "*Amministrazione trasparente*", mentre, per altre, semplicemente la presenza di un link non attivo in corrispondenza della relativa dicitura e, per altre ancora, una incompleta pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013, o una pubblicazione non conforme alle indicazioni dell'ANAC.

In particolare, per alcune IPAB si richiama la mancata pubblicazione sui loro siti web istituzionali dei bilanci di previsione e consuntivi e della relazione del collegio dei revisori (che ne costituisce parte integrante), nonché delle informazioni relative ai componenti degli organi di vertice richiamate dalla legge.

Si è riscontrato, inoltre, per numerosi enti il mancato accreditamento presso l'I.P.A. (Indice dei domicilia digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi) al quale tutte le IPAB (quali enti pubblici) sono tenute obbligatoriamente ad iscriversi. Inoltre, il responsabile della struttura è tenuto all'aggiornamento semestrale dei dati contenuti nell'I.P.A. ai sensi dell'art. 57 bis Comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**In ordine ai superiori obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, si raccomanda alle IPAB inadempienti di provvedere tempestivamente a regolarizzare la loro posizione entro il mese di aprile c.a., in quanto, nel caso di accertata continuata violazione, questo ufficio procederà ad effettuare la prevista segnalazione all'ANAC.**

Si fa presente, inoltre che i legali rappresentanti delle IPAB beneficiarie dell'erogazione dei contributi di cui alla LR 65-53 e LR 71-82, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che l'Ente è in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 15, 16 e 22 del D.Lgs. n. 33/2013 relativi rispettivamente agli obblighi: di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15) e la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16), di comunicazione all'Amministrazione Regionale dei dati di cui al comma 2 dell'art. 22, e di attivazione del sito istituzionale dell'ente per consentire l'inserimento nel sito dell'Amministrazione Regionale del relativo collegamento (art. 22 comma 3).

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 71 del D.P.R. n. 445 28 dicembre 2000, dettando le regole per le "*Modalità dei controlli*" sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, al comma 1 stabilisce che "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.*", mentre l'articolo 76 del medesimo D.P.R. prevede una responsabilità penale in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci o non veritiere (art. 483 c.p. "*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*", artt. 48-479 c.p. "*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*").

Laddove dalle attività di verifica che saranno svolte da questo ufficio dovessero essere accertati degli inadempimenti in ordine agli obblighi previsti dagli articoli 15, 16 e 22 del D.Lgs. n. 33/2013, configurando ciò il riscontro di una dichiarazione mendace costituente reato, il fatto implicherebbe per questa amministrazione l'obbligo di denuncia alle competenti autorità.

Inoltre, l'accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai rappresentanti legali delle IPAB comporterebbe, per la violazione del "*principio del legittimo affidamento*", la perdita della legittimazione alla fruizione dei contributi di cui all'art. 1 della L.R. 65/53 e di cui all'art. 1 della L.R. 71/82, con diritto dell'Amministrazione regionale alla ripetizione dell'indebito.

Pertanto, **si raccomanda lo scrupoloso rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 15, 16 e 22 del D.Lgs. n. 33/2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9  
*Bernardo Santomauro*